



Provincia Regionale di Agrigento

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI
PROVINCIALI AI SENSI DELLA LEGGE 05/07/1982 N.
441 E DELL'ART. 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO
267/2000**

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30/2013

Modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 54/2013

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Presidente della Provincia, i Consiglieri Provinciali e i membri della Giunta Provinciale di Agrigento sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 5/07/1982, n. 441, recepita con L.R. 128/82, e dell'art. 41 bis del D.Lgs. 267/2000 secondo le norme del presente Regolamento.

ART. 2 OBBLIGHI AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

Il Presidente della Provincia e i Consiglieri, entro tre mesi dalla convalida, e gli Assessori, entro tre mesi dall'accettazione della nomina, sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale della Provincia o suo delegato:

- 1) una dichiarazione sul loro stato patrimoniale, concernente i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi d'investimento, sicav o intestazioni fiduciarie e i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti; all'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sullo stato di famiglia.

ART. 3 SITUAZIONE PATRIMONIALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL CONIUGE E DEI FIGLI DELL'AMMINISTRATORE PROVINCIALE

L'Amministratore Provinciale, all'atto del deposito di cui al precedente art. 2, è tenuto a rilasciare un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 c.c., nonché dei figli conviventi e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi consentono.

Il predetto adempimento avviene con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n. 1 del precedente art. 2, nonché con il deposito della copia dell'eventuale dichiarazione separata dei redditi.

L'Amministratore Provinciale è esonerato dall'obbligo di cui al precedente comma 1 ove il coniuge non separato, nonché i figli ed i parenti entro il secondo grado di parentela, non lo consentano. Al mancato assenso sarà data evidenza.

ART. 4 OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

L'Amministratore Provinciale in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 determinata nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 3.

ART. 5 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

L'Amministratore Provinciale, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 dell'art. 2 intervenute dopo l'ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, lo stesso Amministratore Provinciale è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'art. 3.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio e nel caso di conferma dell'Assessore per un nuovo mandato amministrativo.

ART. 6 MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati sui moduli rilasciati dal Segretario Generale della Provincia o suo delegato.

ART. 7 DIFFIDA AD ADEMPIERE E REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Decorsi i termini previsti dai precedenti artt. 2, 4 e 5, il Presidente della Provincia produce formale invito all'interessato inadempiente entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Se l'Amministratore Provinciale ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando, tuttavia, dichiarazioni o documenti irregolari, il Presidente della Provincia gli assegna il termine di quindici giorni per la regolarizzazione degli atti.

Persistendo alla scadenza del termine l'inadempienza di cui al comma 1 o l'irregolarità della documentazione di cui al comma 2, il Presidente della Provincia ne dà notizia allo stesso Consiglio nella sua prima adunanza, informando il medesimo sulle eventuali giustificazioni addotte dall'Amministratore Provinciale.

ART. 8 SANZIONI

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e organismo interessato.

ART. 9 DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli artt. 2, 4 e 5 del presente Regolamento.

ART. 10 BOLLETTINO PER LA PUBBLICITÀ' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

Il "Bollettino" ha periodicità annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato, tutte le notizie - per riepilogo - relative alle dichiarazioni, alle attestazioni, alle variazioni, nonché alle diffide ed alle eventuali giustificazioni addotte dal Consigliere.

Il "Bollettino" viene pubblicato all'Albo Pretorio telematico della Provincia di Agrigento.

Della pubblicazione, della diffusione e del rilascio delle copie del "Bollettino" di cui al precedente art. 9 è responsabile il Segretario Generale.

ART. 11

La dichiarazione di cui all'art. 2 n. 1 è pubblicata annualmente, nonché all'inizio ed alla fine del mandato, sul sito Internet dell'Ente per giorni 30.